

Ordinanza n. 27 del 30 Settembre 2020
Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni dei contributi

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 ed in particolare l'art. 25quinquies;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in particolare l'art. 11 comma 3-ter.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli

interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste altresì le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 12 del 23 maggio 2018 *“Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”*;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 *“Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.”*
- n. 33 dell'11 dicembre 2018 *“Modifiche all'ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”*;
- n. 9 del 2 Aprile 2019 *“Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi”*;
- n. 27 del 30 ottobre 2019 *“Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.”*
- n. 3 del 20 Marzo 2020 *“Proroghe e sospensione di termini”*;

- n. 18 del 24 giugno 2020 “*Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018*”.

Richiamate:

- la convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti Spa e l’Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre 2012 come modificata dall’addendum in data 23 luglio 2013, dall’addendum in data 16 maggio 2014 e dall’addendum in data 20 ottobre 2015 (Convenzione ABI-CDP), nonché l’Addendum alla Convenzione medesima sottoscritto in data 4 dicembre 2018;
- le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

Rilevate:

- la finalità perseguita dal Commissario e l’interesse generale alla conclusione degli interventi in corso, evitandosi l’incorrere nelle sanzioni previste dalla disciplina europea e nazionale, nonché il mancato raggiungimento dell’obiettivo della ricostruzione;
- la necessità di completamento del processo di ricostruzione privata, in particolare della ricostruzione agricola produttiva, al fine di consentire la piena ripresa delle attività e delle normali condizioni di vita;
- la necessità che i Comuni completino le rendicontazioni finali relative alle concessioni che hanno usufruito dei versamenti di cui alle ordinanze 12 e 24/2018 garantendo il rispetto del termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 4-bis dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la necessità di consentire l’adeguato completamento di ogni attività istruttoria ed il conseguente riconoscimento dei contributi a tutti gli aventi diritto, secondo quanto previsto dalle ordinanze commissariali, anche nei casi maggiormente complessi e articolati, valorizzando il ruolo e l’autonomia dei Sindaci e dei Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza anche in ragione del sostanziale completamento della fase di concessione del contributo nell’ambito dei territori danneggiati dal sisma.

Ritenuto pertanto di:

- prorogare al 31 marzo 2021 e 31 agosto 2021 il termine per l’ultimazione dei lavori degli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24 del 2018 in relazione allo Stato di avanzamento dell’intervento alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

- riconoscere ai Sindaci ed alle competenti strutture comunali piena autonomia decisionale nella valutazione dell'ammissibilità relativa a singoli casi che per la loro peculiarità o complessità abbiano richiesto tempi di valutazione ed istruttoria più lunghi, consentendo conseguentemente l'emissione dell'atto conclusivo del procedimento oltre i termini previsti dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza n. 3 del 20 Marzo 2020 e dal punto 2 dell'ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019.

Sentito il Comitato Istituzionale e di Indirizzo nella seduta del 30 settembre 2020.

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1

Termini per la conclusione dei lavori degli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018 il termine per l'ultimazione dei lavori, attualmente fissato al 30 settembre 2020, è prorogato secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 della presente ordinanza.
2. Per le istanze di contributo di cui al comma 1 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia già stato presentato lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 8 comma 1 lett a) dell'ordinanza 29/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed all'art. 8 comma 1 lett. c) delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni il termine per la conclusione dei lavori e per la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata al medesimo articolo 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, è stabilito al 31 marzo 2021, qualora il termine individuato dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non sia già trascorso a tale data.
3. Per le istanze di contributo di cui al comma 1 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia stato presentato nessuno stato di avanzamento lavori oppure sia stato presentato uno stato di avanzamento lavori antecedente a quello previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) dell'ordinanza 29/2012 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 8 comma 1 lett. c) delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, il termine per la conclusione dei lavori e per la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata al medesimo articolo 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, è stabilito al 31 agosto 2021, qualora il termine individuato dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non sia già trascorso a tale data.

4. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche in caso di deposito in deroga dei SAL corrispondenti ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020.
5. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato, all'indirizzo pec tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 30 settembre 2021 il riepilogo di tutte le istanze segnalate ai sensi delle Ordinanze 12 e 24 per le quali sia stato autorizzato il SAL finale entro il 31 agosto 2021.
6. Si applica l'art. 3-bis c. 4-bis d.l. 95/2012, conv. con mod. in legge 135/2012, in relazione al mancato rispetto del termine del 31/12/2021 ivi previsto.

Art. 2

Modalità di concessione dei contributi oltre i termini previsti dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza n. 3 del 20 marzo 2020 e dal punto 2 dell'ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019

1. Per le istanze di contributo in relazione alle quali, per complessità e problematiche connesse all'attività valutativa, non risulti completata l'istruttoria ed emessa ordinanza di concessione o rigetto della relativa domanda entro i termini previsti dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza n. 3 del 20 marzo 2020 e dal punto 2 dell'ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019, in coerenza con le previsioni di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito della piena autonomia decisionale e delle responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni attribuite, si riconosce ai Sindaci la possibilità di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento oltre i suddetti termini. A garanzia del corretto espletamento delle suddette funzioni, ogni decisione dovrà essere adeguatamente ed espressamente motivata, in particolare con riferimento alle tempistiche impiegate per la conclusione del procedimento.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)